

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2004

che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («convenzione»), è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE ⁽²⁾ ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
- (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («CCAMLR») e l'adozione da parte di quest'ultima di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.
- (3) La CCAMLR ha adottato alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse aliutiche che stabiliscono, tra l'altro, le norme tecniche cui è soggetto lo svolgimento di alcune attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione. Queste misure comprendono norme per l'impiego di alcuni attrezzi da pesca, il divieto di alcuni materiali considerati nocivi per l'ambiente, la riduzione dell'impatto negativo della pesca su alcune specie come uccelli e mammiferi marini e norme per lo svolgimento delle attività degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci per la raccolta di dati. Queste misure sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.
- (4) Alcune misure tecniche adottate dalla CCAMLR sono state recepite con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a

norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽³⁾, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico ⁽⁴⁾.

- (5) L'adozione di nuove misure di conservazione da parte della CCAMLR, nonché l'aggiornamento di quelle già in vigore intervenuto dopo l'adozione dei regolamenti succitati richiede che questi regolamenti vengano modificati.
- (6) Per garantire una maggiore trasparenza della normativa comunitaria occorre recepire separatamente le misure in materia di controllo delle attività di pesca e quelle a carattere tecnico. I regolamenti (CEE) n. 3943/90 e (CE) n. 66/98 sono stati pertanto abrogati dal regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ⁽⁵⁾ e il dispositivo comunitario dovrebbe essere completato dal presente regolamento. Ciò non pregiudica l'eventuale inserimento di alcune misure tecniche specifiche per determinate attività di pesca sperimentale nei regolamenti adottati annualmente dalla Comunità che stabiliscono le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari e le condizioni ad esse associate (regolamenti annui «TAC e contingenti»).
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per adeguare gli allegati alle modifiche che le misure tecniche adottate dalla CCAMLR a norma della convenzione subiscono periodicamente sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GU L 379 del 31.12.1990, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2742/1999 (GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽¹⁾ Parere espresso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.